



10929/14

Au

23

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 09/01/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA
Dott. GIACOMO FOTI
Dott. UMBERTO MASSAFRA
Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI
Dott. LUCA VITELLI CASELLA

SENTENZA
- Presidente - N. 26/2014
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 19045/2013
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

_____ N. IL _____
_____ N. IL _____
_____ N. IL _____
_____ N. _____

LA PINETA GRANDE SRL

avverso la sentenza n. 6548/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/11/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maria Piaffine TOBARONI
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione
per le sostituzioni speciali e per l'annullamento con rinvio
per le sostituzioni civili.

Udito per la parte civile, l'Avv. Anastasio Sacca del Foro
di S.M. Capua Vetero, che riporta condanna e chiede il ripetersi dei
ricorsi.

Udito, per il ricorrente penale, l'Avv. Martucci Alberto del Foro
di Caserta, che si riporta ai motivi di ricorso e conclude
l'accoglimento.

Udito, per il responsabile civile, La Pineta Grande, l'Avv. Spagnolo
Claudio, anche in sostituzione dell'Avv. Stellato e Lombardo,
che chiede l'accoglimento dei ricorsi e, in subordine,
l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa in data 15.7.2010 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, pronunciava sentenza di assoluzione nei confronti di _____, _____, _____ e _____ in ordine al delitto di omicidio colposo loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Si contestava ai predetti imputati, tutti medici in servizio presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, nelle rispettive qualità, il Sabatino, di medico responsabile dell'Unità Operativa Chirurgia Generale e, gli altri, di medici chirurghi in servizio presso il medesimo reparto, di avere provocato, per negligenza, Imperizia, consistita nella omessa formulazione corretta della diagnosi clinica della patologia in atto (politraumatismo con rottura della milza e dei visceri cavo addominali), nella omessa effettuazione di indagini specifiche che sarebbero state necessarie ed urgenti in presenza di chiari segni clinici e radiografici che avrebbero necessitato di un approfondimento diagnostico adeguato, ed in presenza di un quadro occlusivo intestinale, nonché nel mancato tempestivo trattamento chirurgico, cagionato il decesso di _____ a causa di una peritonite generalizzata con compromissione cardio-acuta irreversibile" (in Mondragone (CE) in data 24 agosto 2005 decesso in Castelvolturno, in data 17 settembre 2005). E ciò a seguito di ricovero della Fisciano per effetto delle lesioni dalla medesima riportate in occasione di un incidente stradale occorso il 24 agosto 2005.

In sostanza, il Tribunale fondava la sua pronuncia assolutoria sulla considerazione che _____ non aveva riportato, nei primi giorni di ricovero, alcuna lesione intestinale, né aveva manifestato segni indicatori di tale patologia e che la lesione era insorta improvvisamente ed inesorabilmente la stessa mattina del 27 agosto 2005.

2. Con sentenza in data 8.11.2012, la Corte di Appello di Napoli, adita su impugnazione dei Pubblici ministeri presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in riforma della sentenza sopraemarginata, affermava la colpevolezza degli imputati sopra nominati in ordine al reato loro contestato e li condannava alla pena condizionalmente sospesa di anni uno di reclusione ciascuno oltre al risarcimento del danno, in solido tra loro e con la "Nuova Domiziana s.p.a.", in favore della costituita parte civile, alla quale assegnava una provvisoria di € 40.000,00, nonché alla rifusione delle spese in favore della medesima.

In estrema sintesi, la Corte territoriale riteneva addebitabile ai medici sanitari la mancata formulazione della corretta diagnosi e l'omessa predisposizione degli accertamenti mirati all'addome; o meglio l'aver disposto ed effettuato l'esame tomografico/assiale con ritardo rispetto al quadro clinico emergente ed ai risultati



degli accertamenti già eseguiti sia clinici che radiografici, e cioè nonostante vi fossero segni evidenti di occlusione intestinale (o compromissione dei visceri endoaddominali): gli imputati, quantomeno negligenemente, non approfondirono l'esame dell'area addominale pregiudicando, in modo Irreversibile, le condizioni di salute della Fisciano e provocandone, in tal modo, la morte.

3. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione i rispettivi difensori di fiducia di tutti gli imputati suddetti nonché della s.r.l. La Pineta grande (cessionaria di ramo d'azienda da parte della Nuova Domiziana s.p.a. per la gestione della clinica Pineta Grande di Castel Volturno).

Nell'interesse di tutti gli imputati, l'avv. Giuseppe Stellato deduce:

1a. la violazione di legge ed il vizio motivazionale nonché il travisamento della prova in relazione alla valutazione delle risultanze dibattimentali contestandone l'interpretazione data dalla Corte (in particolare la presenza della perforazione intestinale già al momento del ricovero del 24 agosto) e ribadendo la corretta ricostruzione dei fatti riportata nella sentenza di primo grado; nonché la mancanza di nesso causale tra la presunta condotta colposa e la verifica dell'evento morte, laddove la Corte non aveva rispettato i canoni della richiamata sentenza "Franzese";

2a. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'omessa valutazione delle singole condotte di ciascun imputato, traendone le dovute conseguenze sul piano della responsabilità penale, poiché secondo la Corte, la stessa derivava dalla mera presenza in servizio del _____, _____ e _____ nel reparto chirurgia nei giorni oggetto di contestazione;

3a. la violazione di legge ed il vizio motivazionale laddove pur in presenza di elementi probatori e pareri scientifici contrastanti non era stata emessa sentenza assolutoria ai sensi dell'art. 530, comma 2° c.p.p.;

4a. la violazione di legge ed il vizio motivazionale con riferimento all'art. 3 della L. 8.11.2012, circa la sussistenza della colpa lieve, divenuta penalmente irrilevante;

5a. la violazione di legge ed il difetto di motivazione, in relazione all'entità della pena inflitta, non contenuta nel minimo edittale;

6a. la violazione di legge ed il difetto di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle richieste circostanze attenuanti generiche, all'epoca concedibili anche sulla base della sola incensuratezza.

I medesimi motivi sub nn. 1), 2) e 4) vengono adottati a sostegno del distinto ricorso presentato dall'avv. Claudio Sgambato nell'interesse della s.r.l. La Pineta grande.

Nell'interesse di _____, con altro ricorso a firma dell'avv. Claudio Davino, si deduce:



1b. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla penale responsabilità, rilevando come le conclusioni alle quali era pervenuta la Corte territoriale fossero smentite dalla piattaforma probatoria in atti;

2b. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla misura della pena che si discostava dal minimo edittale e al diniego delle attenuanti generiche.

Sono stati poi depositati per il ~~_____~~ motivi nuovi con i quali si rappresenta che il medesimo ricorrente non era mai stato responsabile del reparto Chirurgia generale ove venne trasferita la Fisciano (secondo quanto affermato nel capo d'imputazione) bensì del diverso reparto Chirurgia d'urgenza, come da contratto allegato.

Nell'interesse di ~~_____~~, l'avv. Antonio Lombardi denuncia la violazione di legge ed il vizio motivazionale, con particolare riferimento al "travisamento della prova", in relazione alla ritenuta penale responsabilità dell'imputato (colpa e nesso di causalità) evidenziando le emergenze probatorie e scientifiche che si opponevano alle conclusioni dei consulenti del P.M. sposate dal giudice di appello.

Nell'interesse di ~~_____~~, l'avv. Alberto Martucci, deduce:

1c. la violazione di legge ed il vizio motivazionale con palese travisamento della prova, laddove ~~il~~ Giudice dell'appello non avevano valutato (per giunta *ex ante*, come dovuto) le singole condotte dei singoli imputati, e quindi del medesimo Pedana, traendone le dovute conseguenze quanto alla penale responsabilità (in ordine alla colpa e alla cooperazione colposa);

2c. la violazione di legge ed il vizio motivazionale, con travisamento della prova, quanto al ritenuto nesso causale tra condotta omissiva dei sanitari e l'evento mortale, non considerandolo evento autonomo e evitabile, avendo la Corte di appello ritenuto al momento del ricovero della ~~_____~~ fossero già presenti le occlusioni intestinali;

3c. la violazione di legge ed il vizio motivazionale laddove, pur in presenza di elementi probatori e pareri scientifici contrastanti, non era stata emessa sentenza assolutoria ai sensi dell'art. 530, comma 2° c.p.p..

4. E' stata depositata in data 11.12.2013 una memoria difensiva a firma dei difensori di fiducia (avv. Giuseppe Stellato e avv. Claudio Sgambato) di tutti i ricorrenti, con la quale si rappresenta la violazione di legge ed il vizio motivazionale con riferimento all'art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell'Uomo alla luce della pronuncia in data 5.7.2011 (Dan c/ Moldavia) della CEDU che ha ritenuto violato l'art. 6 §. 1 della Convenzione predetta, quando il processo di appello ribalti la sentenza di assoluzione in assenza di qualsiasi attività istruttoria (ed in particolare "senza che il ricorrente sia stato sentito personalmente dai giudici di appello e in assenza di audizione di testimoni") e perciò soltanto in base ad una diversa valutazione del materiale probatorio assunto in primo grado.



La Corte di Appello, pertanto, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed escutere nuovamente, in contraddittorio tra le parti, il consulente tecnico del P.M., dr. Ciro Mauro.

Considerato in diritto

5. In via preliminare ed assorbente, non ricorrendo cause di inammissibilità né elementi evidenti che inducano al proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, secondo comma c.p.p., si deve rilevare d'ufficio il decorso, alla data del 11.4.2013, non ravvisandosi sospensioni (salvo 48 giorni in primo grado) per un periodo utile alla data odierna, del termine prescrizionale di anni sette e mesi sei di cui agli artt. 157 e 161 c.p. (secondo la vigente e più favorevole formulazione ex art. 10 L. n. 251 del 2005) previsto per il reato contestato. Questo, pertanto, è rimasto estinto per la detta prescrizione che va immediatamente dichiarata ai sensi del primo comma dell'art. 129 c.p.p., con il conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per la predetta causa.

6. Senonchè, l'art. 578 cod. proc. pen. prevede che il giudice d'appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o per prescrizione il reato per il quale sia intervenuta condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili; "al fine di tale decisione i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancata prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129 comma secondo cod. proc. pen." (Cass. pen. Sez. VI, n. 31464 del 8.6.2004, Rv. 229385 e successive conformi).

7. Orbene, si ritiene che non ricorrano i presupposti per la conferma delle dette statuizioni civili.

7.1. La doglianza addotta con la memoria difensiva da ultimo presentata è infondata.

A partire dalle cd. sentenze "gemelle" nn. 348 e 349 del 2007 la Corte cost. ha statuito che nel sistema delle fonti del nostro ordinamento le disposizioni della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, hanno il rango di norme interposte (o, se si preferisce, di livello sub-costituzionale) che, attraverso il meccanismo di adattamento previsto dall'art. 117 co. 1° Cost.,



diventano esse stesse parametro di legittimità costituzionale delle norme di diritto interno, di guisa che il giudice nazionale deve applicare queste ultime secondo un'interpretazione non solo costituzionalmente conforme, ma anche convenzionalmente orientata (si vedano, più di recente, anche Corte cost. n. 1 e n. 113 del 2011; Corte cost. n. 93, n. 138, n. 187 e n. 196 del 2010; Corte cost. n. 239 n. 311 e n. 317 del 2009; Corte cost. n. 39 del 2008).

Ma l'art. 6 CEDU non condiziona indefettibilmente il potere del giudice d'appello di ribaltare una precedente pronuncia assolutoria alla rinnovazione delle prove dichiarative assunte in primo grado.

In realtà, nella propria giurisprudenza la Corte di Strasburgo ha solo affermato che coloro i quali *"hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità"* e che *"la valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate."* (sentenza 5.7.2011, Dan c. Moldavia; in senso analogo v. anche 21.9.2010, Marcos Barrios c. Spagna; 27.11.2007, Popovci c. Moldavia).

Si tratta di una regola non assoluta e comunque riferita essenzialmente alla possibilità di sentire in prima persona i dichiaranti per valutarne l'attendibilità. Dunque, il rispetto dell'art. 6 CEDU nei sensi innanzi puntualizzati non può prescindere (come sempre, d'altronde, nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo) dalle caratteristiche specifiche del procedimento che si sta celebrando e dal caso concreto.

Ancora, il tema dei "poteri" del giudice di appello investito del gravame proposto dal pubblico ministero e dei corrispondenti "oneri" che gravano sull'imputato prosciolto in primo grado, è stato puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione nella sentenza n. 33748 del 12.7.2005, Rv. 231675. In essa si è rilevato, infatti, *come risulti pacifico in dottrina ed in giurisprudenza l'assunto per il quale l'appello del pubblico ministero contro la sentenza assolutoria emessa dal giudice del dibattimento, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti dell'originaria contestazione, ha effetto "plenamente devolutivo", attribuendo tradizionalmente al giudice ad quem gli amplî poteri decisorî elencati negli artt. 515, secondo comma, cod. proc. pen. 1930 e 597, comma 2, lettera b) del vigente codice di rito* (Cass. pen. Sez. Un., n. 18339 del 31.3.2004, Donelli ed altro). Ne consegue, per un verso, che il giudice dell'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della motivazione della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate con i motivi di appello, e, per altro verso, che l'imputato viene rimesso nella fase iniziale del giudizio e può



riproporre, anche se respinte, tutte le istanze difensive che concernono gli estremi del reato, in riferimento alle quali il giudice dell'appello non può sottrarsi all'onere di esprimere le sue determinazioni.

Ma la problematica sollevata dalla sopra richiamata sentenza della CEDU è stata già disattesa dalla sentenza in data 8.7.2012 della quinta sezione di questa Corte (n. 38085/2012) che l'ha ritenuta irrilevante poichè ancorava la violazione dell'art. 6, §. 1 CEDU, in relazione al giudizio di appello, al duplice requisito della decisività della prova testimoniale e della rivalutazione di essa da parte della Corte di Appello, in termini di attendibilità, in assenza di nuovo esame dei testimoni dell'accusa per essere la diversa valutazione di attendibilità stata eseguita non direttamente, ma solo sulla base della lettura dei verbali delle dichiarazioni rese: tali requisiti non ricorrevano nel caso esaminato (quello relativo ai fatti del G8).

Peraltro, per giungere alle conclusioni sopra riportate, la Corte di Appello napoletana si fonda prevalentemente sulla relazione scritta dei consulenti tecnici del P.M. e, a supporto, sull'esame, disposto a chiarimenti, del professore Mauro (uno dei consulenti predetti). Così anche è stata richiamata, ancora a supporto alle conclusioni suddette, la deposizione del teste dr.

Ma di certo l'opposta decisione della Corte territoriale non è scaturita da un diverso apprezzamento di prove dichiarative vere e proprie e dell'attendibilità dei relativi testi, bensì, prevalentemente, da una diversa lettura delle emergenze istruttorie di natura squisitamente tecnico-scientifica.

Deve, pertanto, escludersi, nel caso in esame, la violazione del principio enucleato dalla richiamata sentenza della Corte EDU.

7.2. Nè può trovare ingresso la nuova normativa di cui all'art. 3 della sopravvenuta L. 8.11.2012 n. 189, la cui applicazione è stata invocata dai ricorrenti (motivo sub 4a del ricorso a firma dell'avv. Stellato). Questa prevede che l'esercente una professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida ed a buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve: il terapeuta, dunque, potrà invocare (ai sensi dell'art. 2 comma 4 c.p.) il nuovo, favorevole parametro di valutazione della sua condotta professionale solo se si sia attenuto a direttive solidamente fondate e come tali riconosciute. Sono emerse, dunque, da un canto, la distinzione tra colpa lieve e colpa grave, per la prima volta normativamente introdotta nell'ambito della disciplina penale dell'imputazione soggettiva e, dall'altro, la valorizzazione delle linee guida e delle virtuose pratiche terapeutiche, purché corroborate dal sapere scientifico.

laddove, invece, come già osservato dal Giudice di primo grado, viene in rilievo una condotta meramente "omissiva ascrivibile essenzialmente a negligenza" (e sul punto concorda persino la Corte di Appello che, pur richiamando le *leges artis* alle quali avrebbero dovuto conformarsi, ribadisce in più occasioni il comportamento negligente degli imputati: v. pagg. 11 e 13 della sentenza impugnata), in relazione all'esame tomografico/assiale disposto con ritardo rispetto al quadro clinico emergente ed ai risultati degli accertamenti già eseguiti sia clinici che radiografici, e cioè nonostante vi fossero segni evidenti di compromissione dei visceri endoaddominali.

7.3. Ad ogni modo, benché non ricorra, come sopra accennato, l'evidenza della prova d'innocenza prevista dall'art. 129, 2° comma c.p.p., di certo la rivalutazione del materiale probatorio da parte della Corte territoriale con la conclusione negativa per i ricorrenti non è supportata da argomentazioni inconfutabili e comunque tali da non consentire un diverso apprezzamento, né risulta dimostrazione incontrovertibile dell'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado.

Invero, è manifesto che la penale responsabilità degli imputati Muto, Verrengla e Pedana è scaturita dalla loro mera presenza in servizio nel reparto chirurgia nei giorni oggetto di contestazione e che non risulta nemmeno adeguatamente dimostrato che il dr. fosse responsabile dell'Unità Operativa Chirurgia Generale della Clinica e non già solo del diverso reparto Chirurgia d'urgenza, come documentato dalla difesa del ricorrente né la certa sussistenza della lesione intestinale (cioè la peritonite conseguente alla perforazione intestinale) fin dai giorni 24 e 25 agosto 2005 che invece era esclusa dal quadro clinico e strumentale a disposizione dei medici, come rilevato dalla sentenza di primo grado (pag. 29).

Insomma la colpa grave degli imputati è stata costruita prevalentemente sulla scorta delle rispettive qualità e funzioni rivestite e dei presunti oneri ad esse pertinenti e non piuttosto su specifiche ed individuali condotte ovvero omissioni concrete eziologicamente collegate in via univoca e diretta all'evento letale terminale.

7.4. Ogni altra censura deve ritenersi assorbita con la conseguente superfluità del relativo esame.


8. Vanno, pertanto, annullate le disposizioni concernenti l'azione civile con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello al quale va demandato anche il regolamento delle spese tra le parti, relative al presente giudizio.

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; annulla le disposizioni della sentenza medesima che riguardano l'azione civile, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda il regolamento delle spese tra le parti, relative al presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 9.1.2014

Il Consigliere estensore
Umberto Massafra


Il Presidente
Pietro Antonio Sirena
